

## **DELIBERA NR. 16 DD. 16/03/2017**

**Oggetto:** Concessione area da coltivare a frutteto in località "Pinè" sulla p.f. 1340 in C.C. Denno II previa sospensione del diritto d'uso civico gravante sulla medesima area.

### **RELAZIONE**

Il programma amministrativo 2015 – 2020 approvato ai sensi dell'art. 47 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L dal Consiglio comunale con delibera n. 13 dd. 17.06.2015, individua le linee programmatiche che l'Amministrazione comunale eletta nel 2015 intende realizzare nel corso del mandato. In base a detto programma riferito all'agricoltura quale attività prevalente sul territorio, come di seguito descritta, l'Amministrazione comunale ha iniziato a progettare lo sviluppo dell'area in località Pinè, attualmente a prato:

***AGRICOLTURA** È l'attività tradizionale e trainante nel Comune e nella Valle e ne costituisce la principale risorsa economica. La positiva esperienza avviata sui terreni di proprietà comunale in località Luc' e la necessità di dover ricercare nuove fonti di autofinanziamento rende necessario considerare l'ipotesi di destinare alcune aree disponibili alla coltivazione magari privilegiando per i nuovi impianti, le colture alternative, il rinnovo varietale o gli impianti sperimentali. Si conferma peraltro la necessità di una costante relazione e collaborazione con il Consorzio di Miglioramento Fondiario e con il Consorzio CO.B.A. sia per gli aspetti legati alla difesa e gestione del territorio e della viabilità, sia negli aspetti legati alla tutela della salute pubblica in relazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.*

Il programma prevede un utilizzo a scopo agricolo dell'area contraddistinta dalla p.f. 1340 in C.C. Denno II, soggetta ad uso civico, anche in funzione della positiva esperienza intrapresa sulla proprietà al Doss de Luc, dove diversi censiti coltivano dal 2002, ciliegio, viti e mele biologiche. Diverse sono state le proposte pervenute spontaneamente all'Amministrazione; in particolare, un gruppo di giovani agricoltori ha manifestato l'interesse a coltivare l'area a ciliegio mentre la società Bioluc piccola società cooperativa a r.l, concessionaria di una vasta area in loc. Luc, ha messo a disposizione la propria esperienza nel caso in cui l'indirizzo scelto fosse stato quello della produzione biologica.

A partire dall'autunno 2015, anche la Fondazione Edmund Mach, soggetto istituzionalmente preposto a perseguire gli scopi e l'attività dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, fondato nel 1874, e del Centro di ecologia alpina (istituito con la legge provinciale n. 17 del 31 agosto 1992), ha manifestato il proprio interesse per l'area in oggetto. La FEM che ha conseguito negli anni importanti traguardi a livello internazionale nella formazione, nella ricerca e nel trasferimento tecnologico in campo agricolo, agroalimentare e ambientale, era infatti alla ricerca per conto del CIF - Consorzio Innovazione Frutta, di un'area sulla quale poter sperimentare diverse tecniche di produzione atte a ridurre l'impatto ambientale della coltivazione del melo in un'ottica di agricoltura sostenibile. Oltre alla necessità di sperimentare quanto di cui sopra, la FEM abbisognava di un'area per portare avanti le consuete prove sperimentali svolte presso Maso Maiano, area da abbandonare e dismettere in quanto interessata dalla variante est di Cles.

L'obiettivo della ricerca è di ridurre l'utilizzo della chimica per la gestione delle principali fitopatie applicando tecniche innovative che hanno bisogno di sperimentazione per accertarne l'efficacia.

Le tecniche che principalmente verranno proposte riguardano i trattamenti sovra chioma con particolari micro irrigatori, l'utilizzo di reti alt-carpo al fine di fare una barriera fisica alla penetrazione degli insetti dannosi, l'applicazione di forme d'allevamento a "biasse o multiasse" al fine di rendere il frutteto semi-pedonale o pedonale con ricadute sulla sicurezza dell'operatore, sulla riduzione della deriva durante l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari oltre che sulla possibilità di applicare alcune tecniche di gestione meccanica delle operazioni colturali quali il dirado meccanico e la potatura meccanica.

Inoltre è interesse della FEM sperimentare anche la coltivazione del ciliegio, dell'albicocco, di piccoli frutti al fine di mettere a disposizione degli operatori agricoli delle valide alternative alla coltivazione del melo.

L'Amministrazione comunale valutando che il progetto di sperimentazione del CIF - Consorzio Innovazione Frutta, può avere ricadute positive sia sulla collettività, in particolare sulla riduzione dell'impatto ambientale e sulla salute pubblica, sia sul mondo agricolo andando a proporre un ulteriore ammodernamento delle aziende agricole necessario per mantenerle competitive, ha valutato positivamente la proposta della Fondazione E. Mach, l'ha preferita per le predette ricadute in termini generali, alle proposte degli operatori locali, ed è pervenuta alla definizione di una proposta di contratto di concessione di durata quindicennale a partire dall'annata agraria in corso, che peraltro sarà dedicata all'infrastrutturazione dell'area concessionata con messa a coltura di una minima parte della stessa (circa 1 ha su una superficie complessiva di 4,571 ha. quale risulta dalla planimetria in atti).

L'assegnazione di detta area deve essere preceduta dalla sospensione del diritto d'uso civico sulla medesima gravante.

La proposta di concessione Comune/Fondazione E.Mach prevede in sintesi quanto segue:

- durata della concessione: 15 anni a partire dall'annata agraria 2016-2017;
- canone di concessione: annui 2.500,00 Euro/ha per complessivi 11.427,00 Euro ad eccezione del primo anno per cui è riconosciuto un canone di 2.500,00 Euro proporzionale alla superficie che si prevede di mettere a coltura;
- le opere di approntamento dell'area compresi i costi di adduzione dell'acqua ad uso irriguo sono a carico del concessionario; sono e restano a carico del Comune concedente la quota di ammortamento impianti, addebitata annualmente dal Consorzio Irriguo;
- il concessionario potrà recedere preventivamente dal contratto con preavviso di un anno; allo stesso modo il Comune può revocare la concessione per motivi di interesse pubblico, in tal caso dovrà assumere a proprio carico la quota degli impianti non ammortizzati e il danno rappresentato dai mancati contributi pubblici per l'attività di sperimentazione;
- trovano applicazione le norme sulla conduzione dei fondi rustici (vd. durata minima del contratto, diritto di prelazione del concessionario uscente in caso di nuova concessione).

Relativamente alla sospensione del diritto d'uso civico si richiamano i ragionamenti e le considerazioni già svolte per il Dosso Luc, tuttora attuali che di seguito si ripropongono previo adattamento alla situazione specifica.

*L'uso civico è per definizione un diritto di godimento riconosciuto alla collettività dei cittadini. La categoria A) è caratterizzata da terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente. I diritti della popolazione su detti terreni secondo l'art. 12, 2° comma, della Legge sul riordinamento degli usi civici, la n. 1766 dd. 16.06.1927, debbono essere conservati ed esercitati in conformità del Piano economico e degli artt. 130 e 135 del decreto 30.12.1923 n. 3267 e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 1021 del Codice civile, con possibile raccolta dei frutti contenuta entro i bisogni strettamente personali. Un simile utilizzo, oggi, è a dir poco anacronistico. L'economia del Comune di Denno e della valle di Non in genere, ha subito negli ultimi decenni una profonda trasformazione passando da un'economia di sostentamento basata sulla coltivazione della terra ad un'economia equamente ripartita fra settore primario e secondario. La stessa agricoltura degli anni '50 in cui la produzione frutticola conviveva con la zootecnia è stata soppiantata da una frutticoltura specializzata incompatibile con l'esercizio del pascolo.*

*Le terre d'uso civico, lottizzate a suo tempo per essere sfruttate dai capifamiglia residenti come pascolo per il bestiame, non hanno in questo contesto alcuna utilità pratica per gli abitanti di Denno, prova ne sia che è sempre più difficile assegnare annualmente i terreni da sfalciare, anche se a prezzo simbolico se non addirittura gratuitamente.*

*In ogni caso è venuto a mancare il presupposto del soddisfacimento di bisogni propri della generalità della popolazione (vd. art. 26 della Legge), soddisfacimento che non si realizza né attraverso il godimento in astratto del bene «ambiente» essendo i predetti terreni totalmente*

*circondati, ai lati, da frutteti privati, a valle dal centro sportivo rispetto al quale non svolgono una funzione di “contorno ed abbellimento” essendo lasciati spesso “incolti”, nè indirettamente attraverso il reinvestimento dei proventi delle concessioni in uso, del tutto inconsistenti, ad «opere permanenti di interesse generale della popolazione».*

*Le predette terre non soddisfano neppure le esigenze di conservazione del patrimonio «pascolivo» (art. 14 della Legge): la pratica dello sfalcio e l'asporto del foraggio appare doverosa per il decoro ambientale, ma risulta sempre più difficile da effettuare attraverso terzi per la drastica riduzione della pratica zootecnica - a Denno si contano allo stato attuale due sole stalle - ed improponibile attraverso il personale del Comune.*

*Le Amministrazioni che si sono succedute in questi ultimi anni si sono occupate della riconversione colturale di questo tipo di aree, commissionando anche degli studi che hanno messo in evidenza come le predette superfici in un ambiente agricolo concentrato sulla frutticoltura potrebbero essere convenientemente utilizzate dall'Ente pubblico come banco di prova sufficientemente significativo per sperimentare pratiche più rispettose dell'ambiente e dei fenomeni naturali, pratiche che stentano a diffondersi fra gli agricoltori privati per spirito di conservazione ed applicazione di criteri di stretta economicità. Inoltre detti terreni sono, come già precisato, fisicamente circondati da frutteti specializzati, per cui serviti o facilmente servibili da tutte le infrastrutture (condotte irrigue, strade ecc.), e quindi con poco sforzo si riuscirebbe ad imporre un indirizzo colturale uniforme.*

*Il già citato art. 41 del regolamento di esecuzione consente ai Comuni di richiedere alla Giunta Provinciale che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale «beneficio per la generalità degli abitanti, quali l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili», con un cambio, tra l'altro non duraturo e reversibile che non pregiudica affatto l'appartenenza e la qualificazione dei terreni a terre di uso civico. Cessato lo scopo per il quale l'autorizzazione venisse accordata, i terreni tornano infatti alla loro originaria destinazione.*

*L'Amministrazione in sintesi ritiene che la salvaguardia dei diritti di uso civico può essere meglio realizzata attraverso la divulgazione pratica di un modo più “equilibrato” e “vario” di esercitare l'agricoltura e la conseguente formazione di una coscienza «ambientale» fra gli agricoltori e nella comunità nel suo insieme, piuttosto che attraverso la difesa in astratto di situazioni e prerogative - catastalmente la classe colturale dell'area in questione è “pascolo” -, non corrispondenti alla realtà economica locale. La coltivazione dell'area consente altresì la difesa dell'ambiente preservandolo da rischi di incendio, abbandono incontrollato di rifiuti, ecc.*

*Anche in termini di ricaduta di benefici sulla popolazione, l'effetto del mutamento di coltura appare interessante non solo per la conservazione, la cura e quindi la rivalutazione complessiva del sito; il ricavato della diversa destinazione in conformità peraltro alla destinazione agricola prevista dal PRG vigente, potrà infatti essere proficuamente usato per il mantenimento, e se possibile l'incremento del restante patrimonio d'uso civico, ovvero per il finanziamento di servizi pubblici, di interventi o di opere pubbliche, di attività di interesse generale della popolazione così come prescritto dall'art. 10 della nuova legge provinciale nr. 6 dd. 14 giugno 2005.*

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la relazione di cui sopra;

**Valutata** l'opportunità e la convenienza di mettere a coltura attraverso un soggetto “istituzionalmente presposto e vocato”, secondo tecniche “sperimentali” l'area di proprietà comunale in loc. Pinè, parte della p.f. 1340 in C.C. Denno II posta tra il centro sportivo di Denno e le sorgenti d'acqua Pinè dx e Pinè sx ai margini della superficie boscata, come meglio evidenziata in colore nella planimetria in atti a firma del tecnico comunale, proseguendo quanto già positivamente sperimentato per la proprietà del dosso Luc;

**Vista** la proposta di CONCESSIONE che fissa le condizioni come in precedenza riassunte a regolazione del rapporto Comune - Concessionario;

**Ribadito** che il terreno in oggetto è gravato dal diritto di uso civico per cui va chiesta preventivamente la sospensione per l'egual durata della concessione proposta (15 anni), ai sensi

dell'art. 15 della LP 6/2005, con la precisazione che alla scadenza il predetto diritto, per definizione imprescrittibile, si riepanda a favore dell'intera collettività di Denno;

**Appurato** che l'atto di concessione da concludersi con un soggetto "terzo", è assimilabile alla concessione di area demaniale e caratterizzato dall'accordare l'uso eccezionale di un bene, originariamente riservato all'insieme indistinto dei censiti, nell'interesse della controparte ma con precisi obblighi e garanzie a tutela del bene medesimo;

**Osservato** come a fronte dell'uso consentito siano imposti alla controparte, in primo luogo gli oneri di preparazione del fondo ed annualmente un corrispettivo (canone) per l'utilità/vantaggio economico conseguito dal concessionario, tale da ristorare il Comune concedente che dovrà reimpiegarlo in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della già citata LP 6/2005 ovvero prioritariamente per *"la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico"* e secondariamente per *"l'incremento e miglioramento del patrimonio d'uso civico .....il finanziamento di servizi pubblici, di interventi o di opere pubbliche,..... nonché di iniziative e di attività d'interesse generale della popolazione"*;

**Evidenziato** come il presente provvedimento non comporti nell'immediato impegni di spesa per il Comune;

**Visto** il vigente Statuto comunale con particolare riguardo all'art. 32 lett. k) e dato atto della propria competenza a deliberare trattandosi di sospensione del diritto d'uso civico;

**Visto** il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

**Acquisiti** sulla presente proposta ai sensi dell'art. 81 del citato Tullrroc, il parere di regolarità tecnico/amministrativa reso dal Segretario comunale, ed il parere di regolarità contabile del responsabile finanziario;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;

## D E L I B E R A

1. **Di richiedere** al Servizio Autonomie locali della Provincia per quanto in premessa esposto ed ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della L.P. 6/2005, la sospensione del diritto d'uso civico gravante la p.f. 1340 in C.C. Denno II in località Pinè, nella parte evidenziata in planimetria a firma del tecnico comunale ed allegata sub. lett.a), da darsi in concessione alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Tn) – Cod. fiscale 02038410227, a partire dall'annata in corso sino al termine dell'annata agraria 2031 (11 novembre 2031) per essere coltivata a frutteto secondo tecniche "sperimentali".
2. **Di autorizzare** il Sindaco pro tempore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al punto 1), a concludere il contratto con la Fondazione E. Mach, in forma di scrittura privata e in conformità allo schema di concessione composto di 11 articoli che si allega alla presente deliberazione sub. lett. b) per formarne parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta nell'immediato spese per l'Amministrazione comunale; gli oneri di "ammortamento" annuali dovuti al locale Consorzio irriguo, saranno assunti a carico del bilancio comunale, con atto separato del responsabile finanziario.
4. **Di impegnarsi** ad utilizzare i proventi della concessione in argomento, da introitare al cap. 485 (E) cod. 31321 Piano dei conti finanziario, bilancio degli esercizi di competenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della LP 6/2005 ovvero per *"la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico"*.
5. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della LP. n. 23/92, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79, comma 5, del sopracitato Tullrroc durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso al Capo dello Stato ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale ex art. 29 del D.lgs. 104/2010 entro 60 giorni.

A seguito di separata votazione dall'esito analogo alla precedente, su proposta del Sindaco, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, IV comma, del Tullrroc 01.2.05 nr. 3/L, così da accelerare i tempi di autorizzazione della sospensione dell'uso

civico per permettere l'avvio dei lavori di preparazione e messa a coltura del fondo, in tempi compatibili con l'andamento stagionale.